

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1700-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il **29 novembre 1961**

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza
di malattia ai pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è al nostro esame ha lo scopo di determinare nuove norme per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati e fa quindi riferimento alla legge 4 agosto 1955, n. 692, che tale assistenza ha istituito.

In base ad essa l'erogazione dell'assistenza fu attribuita ad alcuni enti che, per brevità, chiamerò successivamente enti erogatori, mentre l'obbligo di fronteggiare l'onere dell'assistenza stessa fu assegnato ad altri enti che, ancora per brevità e chiarezza, chiamerò in seguito enti pagatori.

Fu stabilito così che enti erogatori fossero l'I.N.A.M., l'E.N.P.A.L.S., l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », l'E.N.P.D.E.P., l'I.N.A.D.E.L. ed, ai sensi della legge 29 novembre 1957, numero 1177, l'E.N.P.A.S.; e che enti pagatori fossero il Fondo adeguamento pensioni, le gestioni, fondi, imprese, casse delle altre forme di assicurazione sostitutive dell'obbligatoria, le Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, i Monti pensioni, Istituti, Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Enti di pubblica assistenza e beneficenza e, per alcune particolari categorie, l'I.N.A.D.E.L. e l'I.N.A.I.L.

Fu disposto poi che per fronteggiare i nuovi oneri gli enti pagatori provvedessero mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalità stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative; ed in particolare si attribuì al Ministro del tesoro la potestà di fissare annualmente, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, la misura e la ripartizione di un contributo integrativo a favore delle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza e dei Monti pensioni, Istituti e Fondi speciali sopra ricordati, mentre per il Fondo adeguamento pensioni si provvide con elevazione del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori sull'ammontare delle retribuzioni.

Si statuí infine che nel primo quinquennio di applicazione della legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su propo-

sta del Ministro del lavoro o del tesoro (a seconda della rispettiva competenza per i vari enti) di concerto con i Ministri interessati, si sarebbero determinate annualmente, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia, le somme che gli enti pagatori avrebbero dovuto versare agli enti erogatori.

Occorre ora ricordare che tale determinazione si ebbe per l'ultima volta con il decreto presidenziale 19 agosto 1960, n. 1161, che fissò detta somma per gli anni 1958-1959 e per il periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1960, cioè fino alla scadenza della predetta delega quinquennale.

Ci si trova così oggi di fronte all'obbligo degli enti erogatori di erogare l'assistenza, senza d'altra parte che si possano determinare le somme che ad essi debbono versare gli enti pagatori, anche se, per quanto riguarda l'I.N.A.M., il Fondo adeguamento pensioni ha continuato a versare ad esso una somma corrispondente all'1,50 per cento delle retribuzioni, pari cioè a quella fissata per il periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1960.

Si aggiunga poi che l'incremento del costo dell'assistenza sanitaria ai pensionati, accentuatosi notevolmente in questo ultimo biennio, ha reso, nel caso specifico dell'I.N.A.M., assolutamente insufficiente a coprire le spese il suddetto 1,50 per cento.

Conscio di questa situazione il Governo aveva inserito nel disegno di legge sulla « Riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale », presentato alla Camera dei deputati il 26 giugno 1961 (stampato n. 3131), nuove norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, norme che ha poi stralciate col disegno di legge che è al nostro esame, nella certezza che quello sulla riscossione unificata dei contributi avrebbe avuto un *iter* non troppo celere. C'è infatti da auspicare che la situazione di disagio creatasi sia riportata al più presto alla normalità; anche perchè soprattutto l'I.N.A.M., cui compete la massima parte dell'assistenza, si trova in reali difficoltà finanziarie.

Venendo ora al nostro disegno di legge, dirò che con esso il Governo non si è limitato a richiedere un rinnovo della delega scaduta, ma ha inteso stabilire nuovi criterii e

soprattutto avviare col tempo ad un diverso indirizzo tutto il problema.

Pertanto, il disegno di legge eleva innanzitutto, dal periodo di paga successivo al 30 settembre 1961, dall'1,50 al 2,80 per cento il contributo dovuto congiuntamente da datori di lavoro e lavoratori per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati a carico del Fondo adeguamento pensioni, e lo maggiora ulteriormente, per un quinquennio, di uno 0,20 per cento al fine di sopperire alla deficienza di copertura per il periodo 1° settembre 1960-30 settembre 1961.

Sancisce poi per il Fondo adeguamento pensioni l'obbligo, di fatto già realizzato, di versare all'I.N.A.M. ed agli altri enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo stesso, le somme riscosse per effetto dell'applicazione della aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, sino a tutto il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1961, ed obbliga altresì il Fondo adeguamento pensioni a versare all'I.N.A.M., a titolo di anticipazione, la somma di lire 30 miliardi da recuperare sulla predetta maggiorazione dello 0,20 per cento.

Modifica quindi il sistema di determinazione delle somme che gli enti pagatori debbono versare a quelli erogatori, affidandole a convenzioni, da pattuirsi fra gli stessi e da approvarsi dal Ministero del lavoro, salvo fissazione con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quelli interessati, in caso di mancato accordo; mentre mantiene la precedente norma per quanto riguarda la determinazione degli oneri a carico di Istituti, Fondi, Casse eccetera ricadenti sotto la sfera di competenza dei Ministeri del tesoro e dell'interno.

Stabilisce infine che a decorrere dal 1° gennaio 1962, per quanto riguarda l'onere concernente i titolari di pensioni o assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'I.N.A.D.E.L., e dal 1° agosto 1965 per quanto riguarda tutti gli altri oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati, siano gli stessi enti erogatori a dover fronteggiare la spesa del servizio, in modo da eliminare l'attuale ibrido sistema di enti pagatori ed enti erogatori. Ne viene di conseguenza che ai nuovi fabbisogni finanziari

degli enti erogatori di assistenza si provvederà mediante l'applicazione di aliquote addizionali alle misure dei contributi per le assicurazioni contro le malattie stabilite per ciascuna gestione dell'assicurazione stessa.

Per quanto riguarda l'I.N.A.D.E.L., si eleva dal 1° gennaio 1962, dal 5 per cento al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, la misura del contributo ora ad esso dovuto in base all'articolo 14 della legge 14 aprile 1957, n. 259.

Riassunto così il contenuto del disegno di legge, può essere opportuno aggiungere brevissime spiegazioni su qualche particolare norma.

La divisione di competenze fra enti pagatori ed enti erogatori, apparsa opportuna nel 1955 quando si affrontò il problema dell'assistenza malattia ai pensionati, può ormai essere avviata all'abolizione. Se infatti inizialmente l'incertezza della misura degli oneri finanziari da affrontarsi consigliò di caricare gli stessi agli organismi previdenziali più solidi nelle loro strutture e soprattutto a quel Fondo adeguamento pensioni che, provvisto allora di sufficienti riserve, appariva adatto a sopportare un costo non facilmente misurabile, oggi, alla luce delle immancabili difficoltà connesse col sistema in atto ed in base a una più chiara visione del reale costo dell'assistenza ai pensionati, è possibile avviare un nuovo ordinamento che, eliminando i non facili rapporti fra enti pagatori ed enti erogatori, permetta, nell'unicità delle competenze, una migliore risoluzione di tutto il problema.

E proprio perchè il trapasso da un sistema ad un altro sia meno periglioso, lo si predispone nel tempo, dando agli enti che oggi solo erogano l'assistenza e che domani ne sopporteranno l'onere quasi quattro anni per prepararsi ai nuovi compiti.

Si fa unica eccezione per l'I.N.A.D.E.L., ritenendo i Ministeri del tesoro e dell'interno che un trapasso anche immediato sia già maturo e che da esso non possano nascere motivi di squilibrio nelle competenti gestioni.

Pare quindi al relatore di poter concludere con un invito ad approvare il disegno di legge.

È esso necessario ed urgente perchè, scaduta la delega contenuta nella legge 4 agosto 1955, n. 692, sono rimasti privi di norma i rapporti fra enti pagatori ed enti erogatori, perchè è da sanare una grave situazione di disagio finanziario dell'I.N.A.M. inadeguatamente rimborsato per le spese sop-

portate nell'ultimo periodo, perchè infine il disegno di legge contiene la predisposizione di un nuovo indirizzo che appare senz'altro più consono ad un'organica soluzione del problema dell'assistenza di malattia ai pensionati.

VARALDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo — e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati — è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì, per la durata di un quinquennio, un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1961.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 30 miliardi, che sarà recuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965.

L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

Art. 4.

Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera *c)* dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni anzidette in condizione di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, il « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » riprenderà la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».